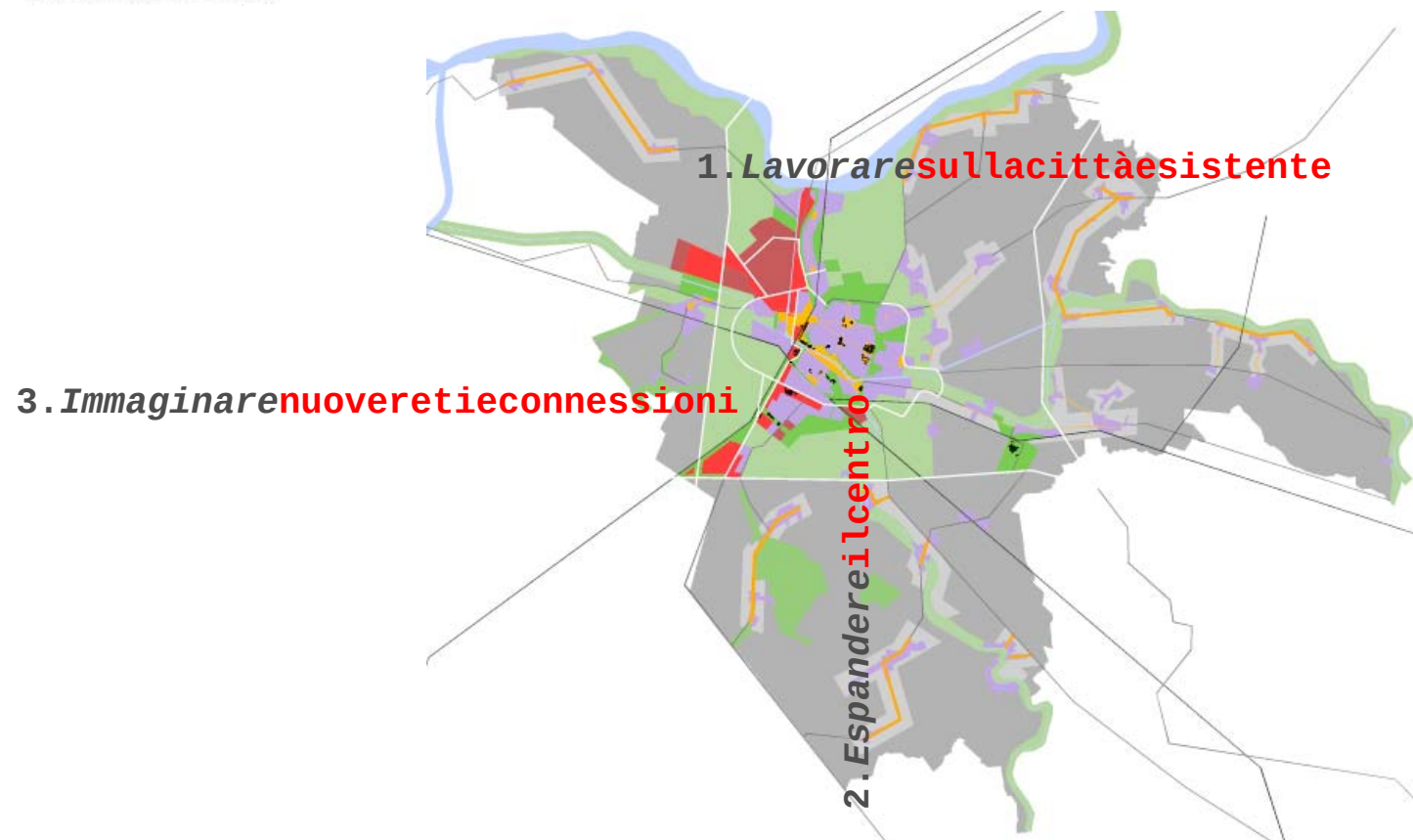




COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

ALLEGATI ALLA PARTE I: DEFINIZIONI - DOCUMENTAZIONE ISTANZE

recepimento art. 50 L.R. 15/2013

rel. 03 – 20/11/2014

articoli modificati – testo a fronte

RUE - ALLEGATO 1

DEFINIZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA

1. DEFINIZIONI DEI PARAMETRI ED OGGETTI URBANISTICI ED EDILIZI

Ai fini del RUE i parametri e gli oggetti urbanistici ed edilizi sono definiti come di seguito:

1.1. Oggetti e parametri edilizi

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15 / 2013
1. Superficie utile (Su)	Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sginci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell'agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 18	La Superficie utile (Su) è definita al punto 18 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i.¹ La superficie utile si misura in mq.

¹ **18. Superficie utile (Su):** Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sginci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne.

Ai fini dell'agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell'uso cui sono destinati.

La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono.

Si computano nella superficie utile:

- le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra;
- le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70;
- i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della LR 11/1998.

Per gli immobili con destinazione d'uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile:

- i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi;
- le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell'attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati).

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	vigente a seconda dell'uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: • le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; • le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70; • i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della LR 11/1998. Per gli immobili con destinazione d'uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: • i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; • le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell'attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati). La superficie utile si misura in mq.		

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
2. Superficie accessoria (Sa)	Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: • spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; la Sa è quella delimitata dalle strutture di sostegno della copertura o dai parapetti; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70; • i sottotetti che hanno accesso diretto da una	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 19	La Superficie accessoria è definita al punto 19 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i.² Negli spazi aperti di cui alla citata definizione, la Sa è quella delimitata dalle strutture di sostegno della copertura o dai parapetti. La superficie accessoria si misura in mq.

² **19. Superficie accessoria (Sa):** Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80.

Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria:

- spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze;
- le tettoie con profondità superiore a m 1,50;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70;
- i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998;
- i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80;
- le autorimesse e i posti auto coperti;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998; • i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; • le autorimesse e i posti auto coperti; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • le scale esterne che non costituiscano parti comuni; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali. La superficie accessoria si misura in mq.		

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
3. Superfici escluse dal computo della Su e della Sa	Non costituiscono né superficie utile né accessoria: • i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; • gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; • le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; • i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; • le pensiline; • le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; • i tetti verdi non praticabili; • i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; • i pergolati a terra; • gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; • vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell'edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche).	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 20	Sono individuate al punto 20 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..³

³ **20. Superfici escluse dal computo della Su e della Sa:** Non costituiscono né superficie utile né accessoria:

- i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico;
- gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;
- le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali;
- i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe;
- le pensiline;
- le tettoie con profondità inferiore a m 1,50;
- i tetti verdi non praticabili;
- i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni;

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
4. Superficie complessiva (Sc)	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa). La superficie complessiva si misura in mq.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 21	La Superficie complessiva è definita al punto 21 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁴ La superficie complessiva si misura in mq.
5. Superficie di vendita (Sv)	Superficie di pavimento dell'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "cassa" e "avancassa" purché non adibiti all'esposizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n. 344. La superficie di vendita si misura in mq.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 24	La Superficie di vendita è definita al punto 24 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁵ La superficie di vendita si misura in mq.
6. Area dell'insediamento	Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l'attività (uffici, accoglienza, spogliatoi,	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 25	L'Area dell'insediamento è definita al punto 25 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁶

- i pergolati a terra;
- gli spazi con altezza inferiore a m 1,80;
- vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell'edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche).

⁴ **21. Superficie complessiva (Sc):** Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa).

⁵ **24. Superficie di vendita (Sv):** Superficie di pavimento dell'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "cassa" e "avancassa" purché non adibiti all'esposizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n. 344.

⁶ **25. Area dell'insediamento (Ai):** Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l'attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l'area dell'insediamento è la superficie di uno spazio all'aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. La misura dell'area dell'insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
(Ai)	servizi igienici etc.), l'area dell'insediamento è la superficie di uno spazio all'aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente.		L'area dell'insediamento si misura in mq.
7. Area di sedime	La misura dell'area dell'insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali.		
8. Superficie coperta (Sq)	L'area dell'insediamento si misura in mq. Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato. Proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio. La superficie coperta si misura in mq.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 12 del. ALER 279/2010 Allegato A punto 13 L.R. 15/2013 art. 11	L'Area di sedime è definita al punto 12 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i.. ⁷ La Superficie coperta è definita al punto 13 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i.. ⁸ Per il patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le misure di incentivazione di cui all'art. 11 co. 2 lett. a) L.R. 15/2013 ⁹ e s.m.i..

⁷ 12. Area di sedime: Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato.

⁸ 13. Superficie coperta (Sq): Proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio.

⁹ L.R. 15/2013 art. 11 co. 2: Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le seguenti misure di incentivazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE):

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
9. Superficie permeabile (Sp)	Porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Nota: Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento ai valori dei coefficienti di deflusso definiti nella tabella seguente, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 14	La superficie coperta si misura in mq. La Superficie permeabile è definita al punto 14 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i.¹⁰ Per le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità, la superficie permeabile sarà computata con riferimento ai valori dei coefficienti di deflusso definiti nella tabella seguente, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati

a) i maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla normativa vigente, non costituiscono nuovi volumi e nuova superficie nei seguenti casi:

- 1) per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri;
- 2) per gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri;

[...]

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013																																																																																																																																														
11. Piano di un edificio	Tabella a _ Valori dei coefficienti di deflusso per principali tipologie di superficie <table><tr><th rowspan="2">Caratteristiche delle superfici</th><th colspan="5">Coefficiente di deflusso Ψ</th></tr><tr><th>0,10</th><th>0,20</th><th>0,30</th><th>0,40</th><th>0,50</th></tr><tr><td>Superfici in terra battuta</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>Giardini, aree verdi, prati, orti, superfici boscate ed agricole</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Superfici in ghiaia sciolta, su sottofondo permeabile</td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pavimentazione in ciottoli su sabbia</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, inerbiti per almeno il >40% del totale, posati su apposita stratificazione di supporto</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>Aree esterne trattate con sistemi drenanti e superficie a prato</td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $8 < s \leq 10$ cm, compreso lo strato drenante</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $10 < s \leq 15$ cm, compreso lo strato drenante</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $15 < s \leq 25$ cm, compreso lo strato drenante</td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $25 < s \leq 50$ cm, compreso lo strato drenante</td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Spazio delimitato dall'estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall'intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto.	Caratteristiche delle superfici	Coefficiente di deflusso Ψ					0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	Superfici in terra battuta				●		Giardini, aree verdi, prati, orti, superfici boscate ed agricole	●					Superfici in ghiaia sciolta, su sottofondo permeabile			●			Pavimentazione in ciottoli su sabbia				●		Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, inerbiti per almeno il >40% del totale, posati su apposita stratificazione di supporto				●		Aree esterne trattate con sistemi drenanti e superficie a prato			●			Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $8 < s \leq 10$ cm, compreso lo strato drenante					●	Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $10 < s \leq 15$ cm, compreso lo strato drenante				●		Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $15 < s \leq 25$ cm, compreso lo strato drenante			●			Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $25 < s \leq 50$ cm, compreso lo strato drenante		●				del. ALER 279/2010 Allegato A punto 30	Tabella a _ Valori dei coefficienti di deflusso per principali tipologie di superficie <table><tr><th rowspan="2">Caratteristiche delle superfici</th><th colspan="5">Coefficiente di deflusso Ψ</th></tr><tr><th>0,10</th><th>0,20</th><th>0,30</th><th>0,40</th><th>0,50</th></tr><tr><td>Superfici in terra battuta</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>Giardini, aree verdi, prati, orti, superfici boscate ed agricole</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Superfici in ghiaia sciolta, su sottofondo permeabile</td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pavimentazione in ciottoli su sabbia</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, inerbiti per almeno il >40% del totale, posati su apposita stratificazione di supporto</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>Aree esterne trattate con sistemi drenanti e superficie a prato</td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $8 < s \leq 10$ cm, compreso lo strato drenante</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $10 < s \leq 15$ cm, compreso lo strato drenante</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $15 < s \leq 25$ cm, compreso lo strato drenante</td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $25 < s \leq 50$ cm, compreso lo strato drenante</td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Il Piano di un edificio è definito al punto 30 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i.¹¹	Caratteristiche delle superfici	Coefficiente di deflusso Ψ					0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	Superfici in terra battuta				●		Giardini, aree verdi, prati, orti, superfici boscate ed agricole	●					Superfici in ghiaia sciolta, su sottofondo permeabile			●			Pavimentazione in ciottoli su sabbia				●		Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, inerbiti per almeno il >40% del totale, posati su apposita stratificazione di supporto				●		Aree esterne trattate con sistemi drenanti e superficie a prato			●			Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $8 < s \leq 10$ cm, compreso lo strato drenante					●	Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $10 < s \leq 15$ cm, compreso lo strato drenante				●		Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $15 < s \leq 25$ cm, compreso lo strato drenante			●			Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $25 < s \leq 50$ cm, compreso lo strato drenante		●			
	Caratteristiche delle superfici		Coefficiente di deflusso Ψ																																																																																																																																														
0,10		0,20	0,30	0,40	0,50																																																																																																																																												
Superfici in terra battuta				●																																																																																																																																													
Giardini, aree verdi, prati, orti, superfici boscate ed agricole	●																																																																																																																																																
Superfici in ghiaia sciolta, su sottofondo permeabile			●																																																																																																																																														
Pavimentazione in ciottoli su sabbia				●																																																																																																																																													
Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, inerbiti per almeno il >40% del totale, posati su apposita stratificazione di supporto				●																																																																																																																																													
Aree esterne trattate con sistemi drenanti e superficie a prato			●																																																																																																																																														
Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $8 < s \leq 10$ cm, compreso lo strato drenante					●																																																																																																																																												
Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $10 < s \leq 15$ cm, compreso lo strato drenante				●																																																																																																																																													
Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $15 < s \leq 25$ cm, compreso lo strato drenante			●																																																																																																																																														
Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $25 < s \leq 50$ cm, compreso lo strato drenante		●																																																																																																																																															
Caratteristiche delle superfici	Coefficiente di deflusso Ψ																																																																																																																																																
	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50																																																																																																																																												
Superfici in terra battuta				●																																																																																																																																													
Giardini, aree verdi, prati, orti, superfici boscate ed agricole	●																																																																																																																																																
Superfici in ghiaia sciolta, su sottofondo permeabile			●																																																																																																																																														
Pavimentazione in ciottoli su sabbia				●																																																																																																																																													
Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, inerbiti per almeno il >40% del totale, posati su apposita stratificazione di supporto				●																																																																																																																																													
Aree esterne trattate con sistemi drenanti e superficie a prato			●																																																																																																																																														
Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $8 < s \leq 10$ cm, compreso lo strato drenante					●																																																																																																																																												
Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $10 < s \leq 15$ cm, compreso lo strato drenante				●																																																																																																																																													
Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $15 < s \leq 25$ cm, compreso lo strato drenante			●																																																																																																																																														
Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $25 < s \leq 50$ cm, compreso lo strato drenante		●																																																																																																																																															

¹⁰ **14. Superficie permeabile (Sp):** Porzione inedita di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

¹¹ **30. Piano di un edificio:** Spazio delimitato dall'estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall'intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
12. Piano fuori terra	Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell'area.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 31	Il Piano fuori terra è definito al punto 31 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..¹²
13. Piano seminterrato	Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell'edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Sono assimilati a piani fuori terra: • i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante; • i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispetto a quella del terreno circostante.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 32	Il Piano seminterrato è definito al punto 32 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..¹³
14. Piano interrato	Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell'edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 33	Il Piano interrato è definito al punto 33 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..¹⁴

¹² **31. Piano fuori terra:** Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell'area.

¹³ **32. Piano seminterrato:** Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell'edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Sono assimilati a piani fuori terra:
• i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante;
• i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispetto a quella del terreno circostante.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
15. Sottotetto	sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 34	<u>Il Sottotetto è definito al punto 34 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i.¹⁵</u>
16. Soppalco	Spazio compreso tra l'intradosso della copertura non piana dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante. Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell'edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell'edificio. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 35	<u>Il Soppalco è definito al punto 35 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i.¹⁶</u>
17. Altezza utile (Hu)	Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, ovvero delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti) se poste ad interasse inferiore a ml 0,40, senza tener	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 38	<u>L'Altezza utile è definita al punto 38 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i.¹⁷ Ove siano presenti strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti) poste ad interasse inferiore a ml 0,40,</u>

¹⁴ **33. Piano interrato:** Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell'edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90.

¹⁵ **34. Sottotetto:** Spazio compreso tra l'intradosso della copertura non piana dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

¹⁶ **35. Soppalco:** Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell'edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell'edificio. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.

¹⁷ **38. Altezza utile (Hu):** Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti), senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari. Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80), e di quelli non fruibili, l'altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici. Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all'altezza dell'eventuale controsoffitto (altezza utile netta).

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
18. Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv)	conto delle irregolarità e dei punti singolari. Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80), e di quelli non fruibili, l'altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici. Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all'altezza dell'eventuale controsoffitto (altezza utile netta). L'altezza utile si misura in m.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 39	<u>l'altezza utile si misura all'intradosso delle medesime.</u> L'altezza utile si misura in m. <u>L'Altezza virtuale è definita al punto 39 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..¹⁸</u> L'altezza virtuale si misura in m.
19. Volume totale o lordo (Vt)	L'altezza virtuale si misura in m. Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica. Il volume totale si misura in mc.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 28 L.R. 15/2013 art. 11	<u>Il Volume totale o lordo è definito al punto 28 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..¹⁹</u> <u>Per il patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le misure di incentivazione di cui all'art. 11 co. 2 lett. a) L.R. 15/2013²⁰ e s.m.i..</u> Il volume totale si misura in mc.

¹⁸ **39. Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv):** Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80.

¹⁹ **28. Volume totale o lordo (Vt):** Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica.

²⁰ cfr. nota 9

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
20. Volume utile (Vu)	Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse. Il volume utile si misura in mc.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 29	Il Volume utile è definito al punto 29 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..²¹ Il volume utile si misura in mc.
21. Altezza dei fronti (Hf)	Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell'edificio con la più alta delle seguenti quote: – intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina Su; – linea di intersezione tra il muro perimetrale e l'intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°; – linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°; – sommità del parapetto in muratura piena, avente l'altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con copertura piana; – media delle altezze dei punti più alti sull'intradosso della copertura, per le coperture a padiglione. Nel caso di coronamento inclinato o con porzioni a	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 36	L'Altezza dei fronti è definita al punto 36 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..²² Nel caso di coronamento inclinato o con porzioni a quote differenziate, l'altezza del fronte è determinata dalla media delle altezze come sopra determinate; sono comunque esclusi i vani di accesso ai lastrici solari. Nella determinazione della linea di stacco dell'edificio non si tiene conto di modifiche al piano di campagna esistente che lo portino al di sopra della quota massima della pavimentazione dell'area pubblica misurata a confine con il lotto. Per fronti da edificare in confine fra lotti posti a quote diverse, la linea di stacco viene determinata con riferimento al lotto più basso. L'altezza dei fronti si misura in m.

²¹ **29. Volume utile (Vu):** Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse.

²² **36. Altezza dei fronti (Hf):** Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell'edificio con la più alta delle seguenti quote:

- intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina Su;
- linea di intersezione tra il muro perimetrale e l'intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°;
- linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°;
- sommità del parapetto in muratura piena, avente l'altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con copertura piana;
- media delle altezze dei punti più alti sull'intradosso della copertura, per le coperture a padiglione.

Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi:

- i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni;
- i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	quote differenziate, l'altezza del fronte è determinata dalla media delle altezze come sopra determinate. Nella determinazione della linea di stacco dell'edificio non si tiene conto di modifiche al piano di campagna esistente che lo portino al di sopra della quota massima della pavimentazione dell'area pubblica misurata a confine con il lotto. Per fronti da edificare in confine fra lotti posti a quote diverse, la linea di stacco viene determinata con riferimento al lotto più basso. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: • i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni; • i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere, vani di accesso ai lastrici solari e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali. L'altezza dei fronti si misura in m. Altezza massima tra quella dei vari fronti. L'altezza dell'edificio si misura in m.		
22. Altezza dell'edificio (H)		del. ALER 279/2010 Allegato A punto 37	L'Altezza dell'edificio è definita al punto 37 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..²³
23. Sagoma planivolumetrica	Figura solida definita dall'intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell'edificio e del piano di campagna,	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 26	La Sagoma planivolumetrica è definita al punto 26 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..²⁴

²³ **37. Altezza dell'edificio (H):** Altezza massima tra quella dei vari fronti.

²⁴ **26. Sagoma planivolumetrica:** Figura solida definita dall'intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell'edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
24. Sagoma	compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma scoperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici. Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica. La sagoma si misura in mq.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 27	La Sagoma è definita al punto 27 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..²⁵ La sagoma si misura in mq.
25. Distanza dai confini di proprietà	Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine della proprietà. Le distanze di cui al presente comma ed ai commi successivi si misurano in m.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 42	La Distanza dai confini di proprietà è definita al punto 42 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..²⁶ Le distanze di cui al presente comma ed ai commi successivi si misurano in m.
26. Distanza dal confine stradale	Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 43	La Distanza dal confine stradale è definita al punto 43 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..²⁷
28. Distanza tra edifici / Distacco (De)	Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici, compresi i punti di affaccio.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 44	La Distanza tra edifici / Distacco è definita al punto 44 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..²⁸

²⁵ **27. Sagoma:** Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica.

²⁶ **42. Distanza dai confini di proprietà:** Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine della proprietà. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti.

²⁷ **43. Distanza dal confine stradale:** Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada.

²⁸ **44. Distanza tra edifici / Distacco (De):** Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti.

1.2. Parametri e indici urbanistici

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
30. Superficie territoriale (ST)	Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali. La Superficie territoriale si misura in mq. Nota: La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un'area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 1	<u>La Superficie territoriale è definita al punto 1 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..²⁹</u> La Superficie territoriale si misura in mq.
31. Superficie fondiaria (SF)	Superficie di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l'area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 2	<u>La Superficie fondiaria è definita al punto 2 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..³⁰</u> Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) comprende le eventuali superfici di dotazione territoriale pubblica

²⁹ **1. Superficie territoriale (ST):** Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali.

Nota: La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un'area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

³⁰ **2. Superficie fondiaria (SF):** Superficie di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l'area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell'intervento.

Nota: La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un'area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
34. Rapporto di copertura (Q)	gravate da servitù di uso pubblico. Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) comprende le eventuali superfici di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell'intervento. La Superficie fondiaria si misura in mq. Nota: La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un'area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria. Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF). Si indica come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 16	che si rendono necessarie a seguito dell'intervento. La Superficie fondiaria si misura in mq. Il Rapporto di copertura è definito al punto 16 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..³¹ Si indica come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale.
35. Rapporto/ indice di permeabilità (Ip)	Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria. Si indica come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. Si definiscono così l'Indice di permeabilità territoriale Ipt (Sp/ST) e l'Indice di permeabilità fondiaria Ipf (Sp/SF).	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 15	Il Rapporto/indice di permeabilità è definito al punto 15 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..³² Si definiscono l'Indice di permeabilità territoriale Ipt (Sp/ST) e l'Indice di permeabilità fondiaria Ipf (Sp/SF).

³¹ **16. Rapporto di copertura (Q):** Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF). Si indica di norma come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale.

³² **15. Rapporto/ indice di permeabilità (Ip):** Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria. Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. Si definiscono così l'Indice di permeabilità territoriale (Sp/ST) e l'Indice di permeabilità fondiaria (Sp/SF).

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
37. Potenzialità edificatoria	Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell'area dagli strumenti urbanistici. Nota: La completa applicazione su di un'area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 10	La Potenzialità edificatoria è definita al punto 10 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..³³
38. Carico urbanistico	Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d'uso e all'entità dell'utenza.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 11	Il Carico urbanistico è definito al punto 11 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..³⁴

1.3. Altre definizioni

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
39. Unità immobiliare	Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 48	L'Unità immobiliare è definita al punto 48 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..³⁵
40. Alloggio	Unità immobiliare destinata ad abitazione.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 49	L'Alloggio è definito al punto 49 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..³⁶

³³ **10. Potenzialità edificatoria:** Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico-edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell'area dagli strumenti urbanistici.
Nota: La completa applicazione su di un'area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi.

³⁴ **11. Carico urbanistico:** Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d'uso e all'entità dell'utenza.

³⁵ **48. Unità immobiliare:** Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
41. Unità edilizia (Ue)	Unità tipologico funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l'accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari. L'unità edilizia ricomprende l'edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 50	L'Unità edilizia è definita al punto 50 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..³⁷
42. Parti comuni / condominiali	Spazi catastalmente definiti come "parti comuni" in quanto a servizio di più unità immobiliari.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 23	Le Parti comuni/condominiali sono definite al punto 23 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..³⁸
43. Edificio o fabbricato	Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Per edificio residenziale si intende l'edificio destinato prevalentemente ad abitazione. Per edificio non residenziale si intende l'edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 51	L'Edificio o fabbricato è definito al punto 51 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..³⁹

³⁶ **49. Alloggio:** Unità immobiliare destinata ad abitazione.

³⁷ **50. Unità edilizia (Ue):** Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l'accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari. L'unità edilizia ricomprende l'edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia.

³⁸ **23. Parti comuni / condominiali:** Spazi catastalmente definiti come "parti comuni" in quanto a servizio di più unità immobiliari.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
44. Edificio unifamiliare/monofamiliare	Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 52	<u>L'Edificio unifamiliare/monofamiliare è definito al punto 52 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁴⁰</u>
45. Pertinenza (spazi di pertinenza)	Edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 53	<u>La Pertinenza (spazi di pertinenza) è definita al punto 53 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁴¹</u>
47. Volume tecnico	Opera edilizia di modeste dimensioni all'interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell'edificio principale già completo ed utile di per sé. Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d'aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai. Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 46	<u>Il Volume tecnico è definito al punto 46 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁴²</u>

³⁹ **51. Edificio o fabbricato:** Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Per edificio residenziale si intende l'edificio destinato prevalentemente ad abitazione.

Per edificio non residenziale si intende l'edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale.

Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture.

⁴⁰ **52. Edificio unifamiliare/monofamiliare:** Edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare.

⁴¹ **53. Pertinenza (spazi di pertinenza):** Opera edilizia di modeste dimensioni all'interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell'edificio principale già completo ed utile di per sé.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
48. Vuoto tecnico	Camera d'aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all'aerazione e deumidificazione della struttura dell'edificio, con altezza non superiore a m 1,80.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 47	Il Vuoto tecnico è definito al punto 47 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁴³
49. Lotto	Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 7	Il Lotto è definito al punto 7 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁴⁴
50. Unità fondiaria	Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica Sono, ad esempio, unità fondiarie: – le unità fondiarie preordinate all'edificazione, dette anche “lotti liberi” o “lotti inedificati”; – gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; – le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un'azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 8	L'Unità fondiaria è definita al punto 8 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁴⁵
51. Superficie minima di	Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l'ammissibilità di un intervento	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 9	La Superficie minima di intervento è definita al punto 9 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010

⁴² **46. Volume tecnico:** Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro – produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d'aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai. Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili.

⁴³ **47. Vuoto tecnico:** Camera d'aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all'aerazione e deumidificazione della struttura dell'edificio, con altezza non superiore a m 1,80.

⁴⁴ **7. Lotto:** Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.

⁴⁵ **8. Unità fondiaria:** Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica. Sono, ad esempio, unità fondiarie:

- le unità fondiarie preordinate all'edificazione, dette anche “lotti liberi” o “lotti inedificati”;
- gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili;
- le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un'azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
intervento	urbanistico edilizio sull'area stessa.		e s.m.i..⁴⁶ La superficie minima di intervento si misura in mq.
56. Balcone	La superficie minima di intervento si misura in mq. Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 54	Il Balcone è definito al punto 54 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁴⁷ 
57. Ballatoio	Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 55	Il Ballatoio è definito al punto 55 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁴⁸ 

⁴⁶ **9. Superficie minima di intervento:** Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l'ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio sull'area stessa.

⁴⁷ **54. Balcone:** Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

⁴⁸ **55. Ballatoio:** Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
64. Loggia /Loggiato	 AMSTERDAM-WoZoCo apartments-MVRDV Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 56	 AMSTERDAM-WoZoCo apartments-MVRDV La Loggia/Loggiato è definita/o al punto 56 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁴⁹
65. Lastrico solare	Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 57	Il Lastrico solare è definito al punto 57 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁵⁰

⁴⁹ **56. Loggia/Loggiato:** Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

⁵⁰ **57. Lastrico solare:** Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
66. Pensilina	Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose. 	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 58	La Pensilina è definita al punto 58 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i.⁵¹ 
67. Pergolato	Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 59	Il Pergolato è definito al punto 59 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i.⁵² 

⁵¹ **58. Pensilina:** Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose.

⁵² **59. Pergolato:** Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	 <i>Bamboo Courtyard Teahouse / Harmony World Consulting & Design</i>		<i>Bamboo Courtyard Teahouse / Harmony World Consulting & Design</i>
68. Portico /porticato	Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell'edificio.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 60	Il Portico/Porticato è definito al punto 60 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁵³
71. Terrazza	Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 61	La Terrazza è definita al punto 61 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁵⁴ 

⁵³ **60. Portico/porticato:** Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell'edificio.

⁵⁴ **61. Terrazza:** Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
72. Tettoia	Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali. 	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 62	La Tettoia è definita al punto 62 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁵⁵ 
73. Tetto verde	Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radicano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo).	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 64	Il Tetto verde è definito al punto 64 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁵⁶

⁵⁵ **62. Tettoia:** Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
74. Veranda	Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili.	del. ALER 279/2010 Allegato A punto 63	La Veranda è definita al punto 63 dell'Allegato A alla delibera ALER 279/2010 e s.m.i..⁵⁷

⁵⁶ **64. Tetto verde:** Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato culturale opportuno sul quale radicano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo).

⁵⁷ **63. Veranda:** Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili.

2. DEFINIZIONI DEGLI USI

Ai fini urbanistici le utilizzazioni degli edifici e degli immobili vengono classificate come di seguito:

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
1. Dotazioni territoriali 1a. Infrastrutture per l'urbanizzazione	Impianti, opere e spazi attrezzati di proprietà pubblica o di uso pubblico, ovvero di interesse pubblico, che concorrono a realizzare la qualità urbana ed ecologico ambientale del territorio 1 Sono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti 2 In particolare fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua; b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche; c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia; e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;	L.R. 20/2000 art. A-23	Impianti, opere e spazi attrezzati di proprietà pubblica o di uso pubblico, ovvero di interesse pubblico, che concorrono a realizzare la qualità urbana ed ecologico ambientale del territorio. 1. Le infrastrutture per l'urbanizzazione sono definite all'art. A-23 L.R. 20/2000 e s.m.i..⁵⁸ 2. Nell'uso sono compresi i relativi uffici, spazi di deposito, locali di servizio; sono pure compresi gli alloggi per il personale di custodia strettamente necessario alla sicurezza e alla continuità del pubblico servizio, per una superficie massima di 90 mq di Su.

⁵⁸ L.R. 20/2000 art. A-23:

1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti.
2. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
 - a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
 - b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
 - c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
 - d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
 - e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
 - f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento. [...]

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
1c. Attrezzature ecologiche ed ambientali	f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, la segnaletica, i ponti, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento). 3 Nell'uso sono compresi i relativi uffici, spazi di deposito, locali di servizio; sono pure compresi gli alloggi per il personale di custodia strettamente necessario alla sicurezza e alla continuità del pubblico servizio, per una superficie massima di 90 mq di Su. 1. Le attrezzature ecologiche ed ambientali sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi volti alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento, alla gestione integrata del ciclo idrico, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico, al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, alla raccolta differenziata dei rifiuti.	L.R. 20/2000 art. A-25	1. Le attrezzature ecologiche e ambientali sono definite all'art. A-25 L.R. 20/2000 e s.m.i..⁵⁹

⁵⁹ L.R. 20/2000 art. A-25:

1. Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
6. Usi ricettivi e terziari 6a. Ricettivo	Sono comprese le attività private di servizio in genere, escluso l'artigianato di servizio di cui al precedente punto 3a. Sono compresi gli usi ricettivi come definiti dalla L.R. 16/2004 e s.m.i.: a) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere - Sono compresi alberghi, residenze turistico-alberghiere, ostelli e affittacamere e i relativi servizi (cucine, spazi tecnici, lavanderie, rimesse, ecc.) e spazi di ritrovo (ristoranti, bar, sale riunione, sale congressi, ecc.); b) strutture ricettive all'aria aperta - Sono compresi campeggi e villaggi turistici e relativi spazi di servizio e di supporto e quelli commerciali e ricreativi. Sono escluse le attività saltuarie di alloggio e prima colazione, assimilate, ai sensi del presente RUE, alla residenza, e le strutture agrituristiche, comprese nelle attività aziendali agricole.	L.R. 16/2004 art. 4	Sono comprese le attività private di servizio in genere, escluso l'artigianato di servizio di cui al precedente punto 3a. Sono compresi gli usi ricettivi come definiti dalla L.R. 16/2004 e s.m.i.⁶⁰: a) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere - Sono compresi i relativi servizi (cucine, spazi tecnici, lavanderie, rimesse, ecc.) e spazi di ritrovo (ristoranti, bar, sale riunione, sale congressi, ecc.); b) strutture ricettive all'aria aperta - Sono compresi i relativi spazi di servizio e di supporto e quelli commerciali e ricreativi. Sono escluse le attività saltuarie di alloggio e prima colazione, assimilate, ai sensi del presente RUE, alla residenza, e le strutture agrituristiche, comprese nelle attività aziendali agricole.

⁶⁰

L.R. 16/2004 art. 4 e s.m.i.:

[...] **6.** Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) le residenze turistico-alberghiere.

7. Sono strutture ricettive all'aria aperta:

- a) i campeggi;
- b) i villaggi turistici.

8. Sono strutture ricettive extralberghiere:

- a) le case per ferie;
- b) gli ostelli;
- c) i rifugi alpini;
- d) i rifugi escursionistici;
- e) gli affittacamere;
- f) le case e appartamenti per vacanza. [...]

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
6b. Commercio al dettaglio in sede fissa – strutture medie e grandi	Sono compresi gli spazi di vendita in sede fissa di generi alimentari e non alimentari, con i relativi spazi tecnici, di magazzino e di servizio. E' ammessa la realizzazione di alloggi per il titolare dell'azienda o il personale di custodia per una superficie utile totale non superiore a mq 160 e comunque non superiore al 50% della superficie di vendita. Gli usi commerciali al dettaglio in sede fissa vengono così suddivisi, secondo l'articolazione di cui alla delibera di Consiglio Regionale n° 1253/99 e s.m.i.: a) Medio-piccole strutture di vendita non alimentari E' costituito dagli esercizi e centri commerciali non alimentari, aventi superficie di vendita compresa fra 250 mq e 1.500 mq, anche se facenti parte di complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato, come definiti al punto 1.7 della delibera C.R. n° 1253/99 e s.m.i.; b) Medio-piccole strutture di vendita alimentari E' costituito dagli esercizi e centri commerciali alimentari, aventi superficie di vendita compresa fra 250 mq e 1.500 mq, anche se facenti parte di complessi commerciali di	delibera C.R. 1253/1999	Sono compresi gli spazi di vendita in sede fissa di generi alimentari e non alimentari, con i relativi spazi tecnici, di magazzino e di servizio. E' ammessa la realizzazione di alloggi per il titolare dell'azienda o il personale di custodia per una superficie utile totale non superiore a mq 160 e comunque non superiore al 50% della superficie di vendita. Gli usi commerciali al dettaglio in sede fissa vengono così suddivisi, secondo l'articolazione di cui alla delibera di Consiglio Regionale n° 1253/99 e s.m.i.⁶¹: a) Medio-piccole strutture di vendita non alimentari, anche se facenti parte di complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato, come definiti al punto 1.7 della delibera C.R. n° 1253/99 e s.m.i.; b) Medio-piccole strutture di vendita alimentari, anche se facenti parte di complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato, come definiti al punto 1.7 della delibera C.R. n° 1253/99 e s.m.i.; c) Medio-grandi strutture di vendita non alimentari; d) Medio-grandi strutture di vendita alimentari;

⁶¹ **Delibera C.R. n° 1253/99 punti 1.3 e 1.4 e s.m.i.:**
medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali così come definiti nel D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato [...] e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
medio-grandi strutture di vendita: [...] gli esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq. fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
6d. Servizi per la somministrazione di alimenti e bevande	vicinato o gallerie commerciali di vicinato, come definiti al punto 1.7 della delibera C.R. n° 1253/99 e s.m.i.; c) Medio-grandi strutture di vendita non alimentari E' costituito dagli esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita compresa fra 1.500 mq e 2.500 mq con vendita di soli prodotti non alimentari; d) Medio-grandi strutture di vendita alimentari E' costituito dagli esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita compresa fra 1.500 mq e 2.500 mq con vendita di prodotti alimentari; e) Grandi strutture di vendita E' costituito dagli esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 2.500 mq. Sono compresi i ristoranti, le trattorie, i bar, le pizzerie e ogni altro locale con somministrazione di alimenti e bevande, escluso il catering, con i relativi spazi destinati al pubblico, gli spazi di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino, come definiti dalla L.R. 14/03.		e) Grandi strutture di vendita. Sono compresi i ristoranti, le trattorie, i bar, le pizzerie e ogni altro locale con somministrazione di alimenti e bevande, escluso il catering, con i relativi spazi destinati al pubblico, gli spazi di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino, come disciplinati dalla L.R. 14/03 e dal Regolamento (CE) 852/2004.

RUE - ALLEGATO 2

DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Ogni intervento edilizio deve essere ricondotto, in funzione del tipo di opere previste, ad una delle definizioni di intervento riportate negli articoli successivi.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
1. manutenzione ordinaria	1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti al punto a) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i. 2. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi sulla generalità del patrimonio edilizio, nel rispetto delle norme di settore e del presente RUE. Tali interventi devono essere compatibili con i requisiti essenziali di qualità edilizia fissati dal presente RUE e sono soggetti, oltre alle norme di settore, alle prescrizioni sul decoro delle costruzioni, in particolare quelle riportate all'art. 68 del presente RUE. Eventuali opere di manutenzione ordinaria non conformi alle prescrizioni del presente RUE o non rispondenti alle norme di decoro o essenziali saranno fatte rimuovere con specifica ordinanza ai sensi dell'art. 53 del presente RUE.	D.P.R. 380/2001 art. 3 lett. a) L.R. 15/2013 punto a) Allegato L.R. 23/2004 art. 16 bis	1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti al punto a) dell'art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.⁶² 2. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi sulla generalità del patrimonio edilizio, nel rispetto delle norme di settore e del presente RUE. Tali interventi devono essere compatibili con i requisiti essenziali di qualità edilizia fissati dal presente RUE e sono soggetti, oltre alle norme di settore, alle prescrizioni sul decoro delle costruzioni, in particolare quelle riportate all'art. 68 del presente RUE. Eventuali opere di manutenzione ordinaria non conformi alle prescrizioni del presente RUE o non rispondenti alle norme di decoro o essenziali saranno assoggettate alle sanzioni previste dall'art. 16 bis, co. 4, L.R. 23/2004 e s.m.i.⁶³

⁶² **D.P.R. 380/2001 art. 3 lett. a) "interventi di manutenzione ordinaria"**: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

N.B.: il successivo **art. 6** specifica che gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono "gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW".

⁶³ **L.R. 23/2004 art. 16 bis, co. 4:** Qualora gli interventi attinenti all'attività edilizia libera siano eseguiti in difformità dalla disciplina dell'attività edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000,00 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad alcun titolo edilizio. Tali interventi, rilevanti ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i., richiedono la preventiva autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, secondo le modalità previste dal citato Decreto. 4. Ai fini della applicazione del primo comma rientrano, a titolo esemplificativo, nelle finiture degli edifici : - manti di copertura, impermeabilizzazioni; - grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di aspirazione, di aerazione, camini, - intonaci e rivestimenti interni ed esterni; - tinteggiature interne ed esterne; - infissi interni ed esterni, inferriate, vetrine, tende parasole; - pavimenti interni ed esterni; - controsoffitti, pareti divisorie componibili, soppalchi e pareti montate a secco purché assimilabili ad opere di arredo. 5. Sono comprese nella manutenzione ordinaria anche: - la demolizione di tramezzi, l'apertura o il tamponamento di porte interne alle singole unità immobiliari che non compromettano condizioni igienico sanitarie e di sicurezza e non modifichino il numero delle unità immobiliari preesistenti; - l'adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, dell'involucro dell'edificio, delle coperture e dei solai, eseguiti all'interno dell'immobile o della struttura, per il	L.R. 15/2013 art. 7 co. 1 lett. b), h) L.R. 15/2013 art. 7 co. 4 lett. a) L.R. 15/2013 art. 13 co. 1 lett. a), b)	3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad alcun titolo edilizio. Tali interventi, ove rilevanti ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i., richiedono la preventiva autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, secondo le modalità previste dal citato Decreto. 4. Ai fini della applicazione del primo comma rientrano, a titolo esemplificativo, nelle finiture degli edifici : - manti di copertura, impermeabilizzazioni; - grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di aspirazione, di aerazione, camini, - intonaci e rivestimenti interni ed esterni; - tinteggiature interne ed esterne; - infissi interni ed esterni, inferriate, vetrine, tende parasole; - pavimenti interni ed esterni; - controsoffitti, pareti divisorie componibili, soppalchi e pareti montate a secco purché assimilabili ad opere di arredo. 5. Sono comprese nella manutenzione ordinaria anche: - l'adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, dell'involucro dell'edificio, delle coperture e dei solai, eseguiti all'interno dell'immobile o della struttura, per il risparmio energetico o l'isolamento acustico; - la realizzazione di griglie interne/esterne alle pareti per adeguamento alle norme di sicurezza o igienico sanitarie per la ventilazione di bagni, cucine, autorimesse o altri locali.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	risparmio energetico o l'isolamento acustico; le opere di abbattimento di barriere architettoniche che non modificano la sagoma dell'edificio; - la realizzazione di griglie interne/esterne alle pareti per adeguamento alle norme di sicurezza o igienico sanitarie per la ventilazione di bagni, cucine, autorimesse o altri locali. 6. Rientrano altresì nelle opere di manutenzione ordinaria, in quanto assimilabili alle opere di finitura e arredo dell'area esterna degli edifici la realizzazione di: opere di arredo dei giardini come individuate ai commi 5 e 6 del successivo punto 9 Interventi pertinenziali; cancelli, sbarre, recinzioni leggere in rete metallica di altezza non superiore a m. 1,20 tendoni o coperture protettive in telo autonome, di dimensione non superiore a 36 mq. (tensostrutture o strutture equivalenti appoggiate). 7. Ai fini dell'applicazione del comma 1, inoltre, si intendono opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quelle opere di riparazione, rifacimento o adeguamento a norme di legge ed in particolare a quelle igieniche o di sicurezza di impianti quali: idrico e sanitario, elettrico, elettronici, di riscaldamento, di ventilazione, del gas, di ascensore, di fognatura e scarico delle acque reflue ecc. 8. Le opere di cui al comma precedente non devono	L.R. 15/2013 art. 7 co. 1 lett. g), i)	6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, inoltre, si intendono opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quelle opere di riparazione, rifacimento o adeguamento a norme di legge ed in particolare a quelle igieniche o di sicurezza di impianti quali: idrico e sanitario, elettrico, elettronici, di riscaldamento, di ventilazione, del gas, di ascensore, di fognatura e scarico delle acque reflue ecc. 7. Le opere di cui al comma precedente non devono

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	comunque comportare la costruzione o la destinazione ex - novo di locali per servizi tecnologici. 9. Sono assimilati alle opere di manutenzione ordinaria in quanto assimilabili ad installazione di elettrodomestici, anche: - l'installazione di antenne paraboliche di piccole dimensioni (di diametro inferiore a m. 1,5); - l'installazione di condizionatori di potenzialità frigorifera non superiore a 5 Kwh; - installazione di impianti di microgenerazione ad uso monofamiliare. 10. Per gli edifici industriali ed artigianali e produttivi in genere, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere e le modifiche necessarie a mantenere la sicurezza e la funzionalità degli impianti. A titolo di esemplificazione, si indicano, qui di seguito, alcune opere che possono rientrare fra quelle di ordinaria manutenzione degli impianti industriali: a. costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali: - cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, - cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purché al servizio dell'impianto; b. sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati		comunque comportare la costruzione o la destinazione ex - novo di locali per servizi tecnologici. 8. Sono assimilati alle opere di manutenzione ordinaria in quanto assimilabili ad installazione di elettrodomestici, anche: - l'installazione di antenne paraboliche di piccole dimensioni (di diametro inferiore a m. 1,5); - l'installazione di condizionatori di potenzialità frigorifera non superiore a 5 Kwh; - installazione di impianti di microgenerazione ad uso monofamiliare. 9. Per gli edifici industriali ed artigianali e produttivi in genere, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere e le modifiche necessarie a mantenere la sicurezza e la funzionalità degli impianti. A titolo di esemplificazione, si indicano, qui di seguito, alcune opere che possono rientrare fra quelle di ordinaria manutenzione degli impianti industriali: a. costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali: - cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, - cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purché al servizio dell'impianto; b. sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	all'interno dello stabilimento stesso; c. serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere; d. opere a carattere precario o facilmente amovibili quali: baracche ad elementi componibili, in legno, metallo o conglomerato armato, ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzate; e. garitte; chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate, installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti, passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi; f. trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione, basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti, separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e rete ovvero in muratura; g. attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti e simili, attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc; h. tettoie di protezione dei mezzi meccanici;		all'interno dello stabilimento stesso; c. serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere; d. opere a carattere precario o facilmente amovibili quali: baracche ad elementi componibili, in legno, metallo o conglomerato armato, ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzate; e. garitte; chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate, installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti, passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi; f. trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione, basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti, separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e rete ovvero in muratura; g. attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti e simili, attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc; h. tettoie di protezione dei mezzi meccanici;

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
2. manutenzione straordinaria	i. canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento dei fumi. 1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono definiti al punto b) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i. 2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi su tutti gli edifici esistenti indipendentemente dalla classifica loro assegnata dalla cartografia allegata al presente RUE purché compatibili con le modalità d'intervento e i requisiti essenziali di qualità edilizia fissati dal presente RUE e sono soggetti, oltre alle norme di settore, alle prescrizioni sul decoro delle costruzioni, in particolare quelle riportate all'art. 68 del presente RUE. Eventuali opere di manutenzione straordinaria non conformi alle prescrizioni del presente RUE o non rispondenti alle norme di decoro o essenziali saranno fatte rimuovere con specifica ordinanza ai sensi dell'art. 53 del presente RUE.	D.P.R. 380/2001 art. 3 lett. b) L.R. 15/2013 punto b) Allegato L.R. 23/2004 artt. 16, 16 bis	i. canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento dei fumi. 1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono definiti al punto b) dell'art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.⁶⁴ 2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi su tutti gli edifici esistenti indipendentemente dalla classifica loro assegnata dalla cartografia allegata al presente RUE purché compatibili con le modalità d'intervento e i requisiti essenziali di qualità edilizia fissati dal presente RUE e sono soggetti, oltre alle norme di settore, alle prescrizioni sul decoro delle costruzioni, in particolare quelle riportate all'art. 68 del presente RUE. Eventuali opere di manutenzione straordinaria non conformi alle prescrizioni del presente RUE o non rispondenti alle norme di decoro o essenziali saranno assoggettate alle sanzioni previste dagli artt. 16 e 16 bis, co. 4, L.R. 23/2004 e s.m.i..⁶⁵

⁶⁴ D.P.R. 380/2001 art. 3 lett. b) "interventi di manutenzione straordinaria": le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso.

⁶⁵ L.R. 23/2004 art. 16: Fuori dai casi di cui agli articoli 13, 14 e 15, gli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Assieme alla sanzione pecuniaria il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori;

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	3. In particolare sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, opere di manutenzione straordinaria, purché non comportino la creazione di nuova Su: costruzione e/o traslazione di partizioni interne di qualsiasi materiale e spessore che non siano assimilabili ad opere di arredo; realizzazione e/o spostamento di collegamenti verticali interni alle singole unità immobiliari; - demolizione e/o sostituzione, anche con traslazione della quota, di solai; - costruzione ex - novo di locali per servizi igienici senza aumento di volume; realizzazione di soppalchi che non siano assimilabili ad opere di arredo; non sono considerati aumento di Su nelle tipologie industriali o di magazzino, le strutture metalliche autoportanti di stoccaggio delle merci organizzate anche su più livelli, compresi i corselli di servizio fino ad una larghezza massima di ml 1,80 e le strutture grigliate per l'appoggio degli impianti tecnologici; - interventi di consolidamento strutturale; tamponamento, apertura o modificazioni alle dimensioni di aperture esterne (porte, finestre, lucernari, abbaini ecc) quando non finalizzate ad interventi di restauro o di ristrutturazione; - realizzazione di sistemi solari passivi, serre solari;	L.R. 15/2013 art. 7 co. 4 lett. a) L.R. 15/2013 art. 13 co. 1 lett. a) del. ALER 279/2010 Allegato A punti 18, 20, 26, 42	3. In particolare sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, opere di manutenzione straordinaria, purché non comportino la creazione di nuova Su: - demolizione e/o sostituzione, anche con traslazione della quota, di solai; - costruzione ex - novo di locali per servizi igienici senza aumento di volume; - interventi di consolidamento strutturale; - realizzazione di sistemi solari passivi, serre solari; - installazione di antenne paraboliche di diametro maggiore di ml 1,50; - installazione di nuovi impianti tecnici in genere, prima non presenti (idraulico, elettrico, di riscaldamento, di ventilazione, del gas, di ascensore, ecc.); - installazione di impianti di condizionamento estivo eccedenti i limiti indicati nell'intervento di manutenzione ordinaria; - costruzione di nuove canne fumarie esterne, condotte comuni di esalazione e aerazione posti all'esterno dell'edificio quando eccedono gli interventi di manutenzione ordinaria; - costruzione di altana tecnologica; - coibentazione termica ed acustica dei prospetti degli edifici mediante l'apposizione di pannelli isolanti (isolamento a "cappotto"); - consolidamento e rifacimento parziale delle

art. 16 bis, co. 4: Qualora gli interventi attinenti all'attività edilizia libera siano eseguiti in difformità dalla disciplina dell'attività edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000,00 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	- installazione di antenne paraboliche di diametro maggiore di ml 1,50; - installazione di nuovi impianti tecnici in genere, prima non presenti (idraulico, elettrico, di riscaldamento, di ventilazione, del gas, di ascensore, ecc..); - installazione di impianti di condizionamento estivo eccedenti i limiti indicati nell'intervento di manutenzione ordinaria; - costruzione di nuove canne fumarie esterne, condotte comuni di esalazione e aerazione posti all'esterno dell'edificio quando eccedono gli interventi di manutenzione ordinaria; - costruzione di altana tecnologica; - coibentazione termica ed acustica dei prospetti degli edifici mediante l'apposizione di pannelli isolanti (isolamento a "cappotto"); tale aumento di spessore non incide sulla sagoma planivolumetrica, né sulla distanza dal confine, fermo restando il rispetto della distanza di m 3 tra edifici frontistanti di proprietà diverse; - consolidamento e rifacimento parziale delle murature/ strutture portanti con demolizione e ricostruzione, fino a un massimo del 50% delle strutture portanti perimetrali dell'intero edificio; - consolidamento strutturale; - rifacimento parziale o totale degli elementi strutturali delle coperture, ferme restando le quote di intradosso. È ammesso, ai fini della coibentazione, l'ispessimento del coperto per un'altezza massima di 20 cm con riferimento		murature/ strutture portanti con demolizione e ricostruzione, fino a un massimo del 50% delle strutture portanti perimetrali dell'intero edificio; - consolidamento strutturale; - rifacimento parziale o totale degli elementi strutturali delle coperture, ferme restando le quote di intradosso. È ammesso, ai fini della coibentazione, l'ispessimento del coperto per un'altezza massima di 20 cm con riferimento all'altezza dei coppi (o del manto di rivestimento della copertura) dello stato di fatto, fermi restando la posizione della struttura portante e l'altezza del fronte del fabbricato.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
3. restauro scientifico	all'altezza dei coppi (o del manto di rivestimento della copertura) dello stato di fatto, fermi restando la posizione della struttura portante e l'altezza del fronte del fabbricato. 4. Per gli edifici industriali ed artigianali, e produttivi in genere, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e delle strutture ai fini dell'adeguamento a norme di sicurezza e di antinquinamento nonché quelle finalizzate a un ammodernamento del ciclo produttivo senza aumento di carico urbanistico, eccedenti quelle indicate come manutenzione ordinaria al precedente articolo. 1. Gli interventi di restauro scientifico sono definiti al punto c) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i.	L.R. 15/2013 punto c) Allegato	4. Per gli edifici industriali ed artigianali, e produttivi in genere, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e delle strutture ai fini dell'adeguamento a norme di sicurezza e di antinquinamento nonché quelle finalizzate a un ammodernamento del ciclo produttivo senza aumento di carico urbanistico, eccedenti quelle indicate come manutenzione ordinaria al precedente articolo. 1. Gli interventi di restauro scientifico sono costituiti dagli interventi di cui al successivo punto 4 che riguardino unità edilizie che abbiano assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici e sono attuati con le specifiche di cui al punto c) dell'allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i.⁶⁶

⁶⁶ L.R. 15/2013 Allegato punto c) "restauro scientifico": gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
4. restauro e risanamento conservativo	1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono definiti al punto d) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i.	D.P.R. 380/2001 art. 3 lett. c) L.R. 15/2013 punto d) Allegato	1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono definiti al punto c) dell'art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ⁶⁷
5. Ripristino tipologico	1. Gli interventi di ripristino tipologico sono definiti al punto e) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i.	L.R. 15/2013 punto e) Allegato	1. Gli interventi di ripristino tipologico sono costituiti dagli interventi di ripristino di cui al successivo punto 6 che riguardino unità edilizie storiche fatiscenti o parzialmente demolite di cui sia possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale e sono attuati con le specifiche di cui al punto e) dell'allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i. ⁶⁸

specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede:

c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:

- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali.

⁶⁷ **D.P.R. 380/2001 art. 3 lett. c) "interventi di restauro e risanamento conservativo"**: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

⁶⁸ **L.R. 15/2013 Allegato punto e) "ripristino tipologico"**: gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento prevede:

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
6. ristrutturazione edilizia	1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono definiti al punto f) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i., con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2. L'intervento di ristrutturazione edilizia consente aumenti di superficie utile (Su) o di superficie accessoria (Sa), ma non di volume. La modifica della sagoma è compatibile con l'intervento di ristrutturazione purché non comporti la demolizione integrale del fabbricato. 3. Gli interventi di ristrutturazione che interessano un intero edificio debbono obbligatoriamente prevedere la pulizia delle facciate su strada, rimuovendo condutture, impianti e loro terminali incompatibili con il decoro degli edifici. Inoltre debbono prevedere l'adeguamento alle norme vigenti in materia di risparmio energetico, secondo il campo di applicazione definito nei requisiti cogenti della famiglia 6.	D.P.R. 380/2001 art. 3 lett. d) L.R. 15/2013 punto f) Allegato	1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono definiti al punto d) dell'art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.⁶⁹ con le precisazioni di cui al seguente comma. 2. Gli interventi di ristrutturazione che interessano un intero edificio debbono obbligatoriamente prevedere la pulizia delle facciate su strada, rimuovendo condutture, impianti e loro terminali incompatibili con il decoro degli edifici. Inoltre debbono prevedere l'adeguamento alle norme vigenti in materia di risparmio energetico, secondo il campo di applicazione definito nei requisiti cogenti della famiglia 6.
7. nuova costruzione	1. Gli interventi di nuova costruzione sono definiti al punto g) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i., con	D.P.R. 380/2001 art. 3 lett. e)	1. Gli interventi di nuova costruzione sono definiti al punto e) dell'art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.⁷⁰

e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;

e.2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;

e.3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.

⁶⁹ **D.P.R. 380/2001 art. 3 lett. d) "interventi di ristrutturazione edilizia":** gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

⁷⁰ **D.P.R. 380/2001 art. 3 lett. e) "interventi di nuova costruzione":** quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	le precisazioni di cui ai commi seguenti. 2. Gli interventi di sostituzione edilizia, ovvero quelli che prevedono la demolizione integrale e la successiva ricostruzione, in diminuzione o a parità dei volumi preesistenti, ma con sagoma diversa dalla precedente, rientrano nella tipologia della nuova costruzione. 3. Rientrano altresì nella tipologia della nuova costruzione gli interventi pertinenziali di cui al successivo punto 9 che superano il 20% del volume lordo dell'edificio principale.	L.R. 15/2013 punti g) Allegato	

precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

- e.1) la costruzione di manufatti edili fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
- e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
- e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedito;
- e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
- e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedito.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
8. ristrutturazione urbanistica	1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono definiti al punto h) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i., con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2. omissis 3. Qualora la ristrutturazione urbanistica avvenga al di fuori di uno strumento urbanistico attuativo, la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei parametri richiesti per la nuova costruzione.	D.P.R. 380/2001 art. 3 lett. f) L.R. 15/2013 punto h) Allegato	1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono definiti al punto f) dell'art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.⁷¹, con le precisazioni di cui al seguente comma. 2. Qualora la ristrutturazione urbanistica avvenga al di fuori di uno strumento urbanistico attuativo, la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei parametri richiesti per la nuova costruzione.
9. Interventi pertinenziali	1. Si definiscono interventi pertinenziali gli interventi che comportano la realizzazione di manufatti che, pur potendo avere una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale, sono comunque preordinati a soddisfare una esigenza di utilizzo originata dall'edificio principale. Tali manufatti non debbono consentire una destinazione autonoma e diversa da quella di servizio dell'immobile di cui fanno parte o a cui si riferiscono. 2. A titolo esemplificativo rientrano tra le opere pertinenziali le seguenti: tettoie per la protezione di auto, pro servizi o bassocomodi, casette di legno poste nei giardini, piccoli manufatti al servizio del giardino, giardini d'inverno, piscine ad uso familiare ecc. Rientrano nelle opere pertinenziali anche le recinzioni che eccedono le dimensioni previste per la manutenzione ordinaria. 3. I parcheggi e le autorimesse realizzate nell'edilizia esistente costituiscono sempre interventi	L.R. 15/2013 art. 7 co. 1 lett. i)	1. Si definiscono interventi pertinenziali gli interventi che comportano la realizzazione di manufatti che, pur potendo avere una propria individualità fisica e una propria conformazione strutturale, sono comunque preordinati a soddisfare una esigenza di utilizzo originata dall'edificio principale. Tali manufatti non debbono consentire una destinazione autonoma e diversa da quella di servizio dell'immobile di cui fanno parte o a cui si riferiscono. 2. A titolo esemplificativo rientrano tra le opere pertinenziali le seguenti: tettoie per la protezione di auto, pro servizi o bassocomodi, casette di legno poste nei giardini, piccoli manufatti al servizio del giardino, giardini d'inverno, piscine ad uso familiare ecc. 3. I parcheggi e le autorimesse realizzate nell'edilizia esistente costituiscono sempre interventi urbanisticamente pertinenziali alle unità immobiliari servite. Qualora tali interventi siano eseguiti in deroga alle norme urbanistiche del presente RUE ai sensi

⁷¹ **D.P.R. 380/2001 art. 3 lett. f) "interventi di ristrutturazione urbanistica"**: quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

⁷² **L.122/1989 art. 9 co. 1**: I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	urbanisticamente pertinenti alle unità immobiliari servite. Qualora tali interventi siano eseguiti in deroga alle norme urbanistiche del presente RUE ai sensi dell'art 9 della L.122/89 e s.m.i., il vincolo di pertinenza deve essere formalizzato mediante uno specifico atto d'obbligo registrato e trascritto da presentarsi alla conclusione dei lavori. 4. Per tutte le nuove costruzioni successive all'entrata in vigore del RUE l'eventuale realizzazione o installazione di manufatti pertinenti deve essere inserita nel progetto dell'edificio principale e con esso coordinata, anche come sola ipotesi progettuale. La loro realizzazione dopo la scadenza del titolo potrà avvenire previa acquisizione del titolo edilizio necessario. 5. Non rientrano nelle pertinenze gli arredi da giardino come definiti nell'Allegato 1 al presente RUE, realizzabili liberamente senza alcun titolo edilizio. 6. Le opere di arredo eccedenti le dimensioni dei suddetti arredi da giardino, costituiscono pertinenza a tutti gli effetti e possono essere realizzate attraverso l'apposito titolo edilizio, qualora ammesse dalla norma d'ambito, con le condizioni di cui al comma 1. 7. Le opere pertinenti conformi al progetto approvato relativo alla realizzazione dell'edificio residenziale di riferimento, non sono più soggette al parere della CQAP.		dell'art. 9 della L. 122/89 e s.m.i.⁷², il vincolo di pertinenza deve essere formalizzato mediante uno specifico atto d'obbligo registrato e trascritto da presentarsi alla conclusione dei lavori. 4. Per tutte le nuove costruzioni successive all'entrata in vigore del RUE l'eventuale realizzazione o installazione di manufatti pertinenti deve essere inserita nel progetto dell'edificio principale e con esso coordinata, anche come sola ipotesi progettuale. La loro realizzazione dopo la scadenza del titolo potrà avvenire previa acquisizione del titolo edilizio necessario. 5. Non rientrano nelle pertinenze gli arredi da giardino come definiti nell'Allegato 1 al presente RUE, realizzabili liberamente senza alcun titolo edilizio. 6. Le opere di arredo eccedenti le dimensioni dei suddetti arredi da giardino, costituiscono pertinenza a tutti gli effetti e possono essere realizzate attraverso l'apposito titolo edilizio, qualora ammesse dalla norma d'ambito, con le condizioni di cui al comma 1. 7. Le opere pertinenti conformi al progetto approvato relativo alla realizzazione dell'edificio residenziale di riferimento, non sono più soggette al parere della CQAP. 8. La nozione di pertinenza ai cui fanno riferimento i precedenti commi è di natura esclusivamente

residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenti esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
10. Opere accessorie alle costruzioni	8. La nozione di pertinenza ai cui fanno riferimento i precedenti commi è di natura esclusivamente urbanistica e prescinde da ogni implicazione di natura civilistica di cui agli artt. 817 e ss. del Codice Civile, salvo i casi di vincolo pertinenziale per i parcheggi e le autorimesse eseguite in deroga alle norme urbanistiche, di cui al precedente comma 3. 1. Sono opere o parti accessorie delle costruzioni quelle che costituiscono un tutt'uno con l'edificio principale. Costituiscono opere/ elementi accessorie, ad esempio, le seguenti: - altana, androne, balcone, ballatoio, galleria, loggia, portico-porticato, terrazza, tettoia e pensilina in aderenza al fabbricato principale, veranda, muri di sostegno e di contenimento; - scale esterne di sicurezza aperte per l'adeguamento degli edifici esistenti; — accessi carrai e loro modificazioni significative, compresi gli smussi o modifiche al marciapiede pubblico, tombamento di fossi.	L.R. 15/2013 punto g) Allegato	urbanistica e prescinde da ogni implicazione di natura civilistica di cui agli artt. 817 e ss. del Codice Civile, salvo i casi di vincolo pertinenziale per i parcheggi e le autorimesse eseguite in deroga alle norme urbanistiche, di cui al precedente comma 3. 1. Sono opere o parti accessorie delle costruzioni quelle che costituiscono un tutt'uno con l'edificio principale. Costituiscono opere/ elementi accessorie, ad esempio, le seguenti: - altana, androne, balcone, ballatoio, galleria, loggia, portico-porticato, terrazza, tettoia e pensilina in aderenza al fabbricato principale, veranda, muri di sostegno e di contenimento; - scale esterne di sicurezza aperte per l'adeguamento degli edifici esistenti. 2. Le opere accessorie, ai fini procedurali, vengono assimilate alle opere pertinentziali seguendone il regime procedurale e abilitativo.
11. Demolizione	2. Le opere accessorie, ai fini procedurali, vengono assimilate alle opere pertinentziali seguendone il regime procedurale e abilitativo. 1. Si definisce demolizione l'intervento volto ad eliminare in tutto o in parte un edificio. 2. Costituiscono interventi di demolizione integrale gli interventi che comportano la rimozione, anche se con sostituzione, di oltre il 50% delle strutture portanti perimetrali. 3. L'intervento di demolizione comporta la rimozione delle macerie e la pulizia dell'area di sedime		1. Si definisce demolizione l'intervento volto ad eliminare in tutto o in parte un edificio. 2. Costituiscono interventi di demolizione integrale gli interventi che comportano la rimozione, anche se con sostituzione, di oltre il 50% delle strutture portanti perimetrali. 3. L'intervento di demolizione comporta la rimozione delle macerie e la pulizia dell'area di sedime

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
12. Recupero e risanamento delle aree libere 13. Significativi movimenti di terra 14. Mutamento di destinazione d'uso	dell'edificio e del lotto. 1. Gli interventi di recupero e risanamento delle aree libere sono definiti al punto l) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i.. 1 Sono le rilevanti modifiche morfologiche del suolo quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti eseguiti non a fini agricoli e comunque estranee all'attività edificatoria. 2 Rientrano in tale intervento: - le opere che alterano il regime idraulico di scolo delle acque; - le modifiche di quota del terreno che superano di 1 metro, in più o in meno, la quota media preesistente; - qualunque movimento di terreno che faccia affiorare la falda. 1 Si definisce mutamento di destinazione d'uso il passaggio da uno all'altro dei singoli usi e relative suddivisioni, così come definiti all'Allegato 1 del presente RUE. 2 Non costituisce mutamento di destinazione d'uso, ed è attuato liberamente, il mutamento dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento	L.R. 15/2013 punto l) Allegato L.R. 15/2013 punto m) Allegato L.R. 15/2013 art. 28	dell'edificio e del lotto. 1. Gli interventi di recupero e risanamento delle aree libere sono definiti al punto l) dell'allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i..⁷³ 1. I significativi movimenti di terra sono definiti al punto m) dell'allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i..⁷⁴ 2. Rientrano in tale intervento: - le opere che alterano il regime idraulico di scolo delle acque; - le modifiche di quota del terreno che superano di 1 metro, in più o in meno, la quota media preesistente; - qualunque movimento di terreno che faccia affiorare la falda. 1. Si definisce mutamento di destinazione d'uso il passaggio da uno all'altro dei singoli usi e relative suddivisioni, così come definiti all'Allegato 1 del presente RUE. 2. Non costituiscono mutamento di destinazione d'uso e sono attuati liberamente gli interventi di cui all'art. 28, co. 6, L.R. 15/2013.⁷⁵

⁷³ **L.R. 15/2013 Allegato punto l) "recupero e risanamento delle aree libere"**: gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi con attenzione alla loro accessibilità e fruibilità.

⁷⁴ **L.R. 15/2013 Allegato punto m) "Significativi movimenti di terra"**: i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.

	NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq. 3 Il mutamento di destinazione d'uso può avvenire con opere o senza opere. 4 Il mutamento d'uso con opere di manutenzione ordinaria necessarie all'adeguamento fisico alla nuova attività è considerato, ai fini urbanistici e procedurali, mutamento di destinazione d'uso senza opere. 5. Il mutamento d'uso con opere eccedenti la manutenzione ordinaria rientra nell'intervento di ristrutturazione o di restauro e risanamento conservativo.		3. Il mutamento di destinazione d'uso può avvenire con opere o senza opere. 4. Il mutamento d'uso con opere di manutenzione ordinaria necessarie all'adeguamento fisico alla nuova attività è considerato, ai fini urbanistici e procedurali, mutamento di destinazione d'uso senza opere.

⁷⁵ **L.R. 15/2013 art. 28, co. 6:** Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.

RUE - ALLEGATO 3
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LE ISTANZE DA PRESENTARE AL SUE

articoli modificati – testo a fronte

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
Sezione 1. Documentazione necessaria per la comunicazione e per la comunicazione asseverata di inizio attività edilizia libera (CIL-CILA) (atto o elaborato) 1.1. Titolo ad intervenire 1.2. Documentazione catastale 1.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria 1.4. Indicazione dell'impresa cui si intendono affidare i lavori 1.5. Autocertificazione sostitutiva del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettere a-b, DLgs 81/2008 1.6. Copia della notifica preliminare ad ASL ed a direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 99, DLgs 81/2008 (relativa a coordinatori alla sicurezza ed imprese selezionate) 1.6 bis. Dichiarazione di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese, relativa alla sussistenza dei requisiti e presupposti per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento dell'esercizio dell'attività di impresa 1.7. Documentazione fotografica dello stato di fatto 1.8. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo) 1.9. Relazione descrittiva (quando occorre) Documentazione generale Per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa e per le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. Per tutti gli interventi. Per tutti gli interventi. Per tutti gli interventi. Per tutti gli interventi che prevedano l'esecuzione dei lavori da parte di impresa o lavoratore autonomo (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008). Per tutti gli interventi per i quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, o un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno (art. 90, comma 9, lettera c, e art. 99, DLgs 81/2008, mod. da DLgs 106/2009). In mancanza di notifica, la CIL/CILA è inefficace (art. 90, comma 10, DLgs 81/2008). Per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa e per le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto Per tutti gli interventi. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa e per le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, nonché per gli interventi sugli edifici storici e relative pertinenze. Per tutti gli interventi.	delibera G.R. 993/2014	Sezione 1. Documentazione necessaria per la comunicazione e per la comunicazione asseverata di inizio attività edilizia libera (CIL-CILA): cfr. moduli edilizi unificati 7, 8, 9 e 10 di cui all'Atto di coordinamento approvato con delibera G.R. 993/2014 e s.m.i.. omissis

NTA vigenti		norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
1.10. Asseverazione di conformità	Per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa e per le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.		
1.11. Elaborati grafici di progetto	Per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa e per le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa, nonché per gli interventi sugli edifici storici e relative pertinenze.		
	Altra documentazione tecnica		
1.12. Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici	Per gli interventi di manutenzione straordinaria, utilizzando l'apposita modulistica.		
1.13. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 – L 46/90)	Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37).		
1.14. Documentazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (DAL 156/2008)	Per gli interventi indicati nell’articolo 3 dell’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008 n. 156.		
1.15. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR 19/2003 – DGR 2263/2005)	Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DCR 29/12/2005 n. 2263 – vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006)		
1.16. Attestazione di presentazione del Piano di utilizzo del materiale da scavo	Per gli interventi che comportino la produzione di materiale da scavo, esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (art. 5 DM 161/2012). Il Piano di utilizzo deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori.		
1.17. Documentazione di impatto acustico	Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri commerciali polifunzionali, grandi strutture di vendita (art. 10, comma 3, LR 15/2001).		
1.18. Comunicazione sull’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti	Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di aree di gioco per l’infanzia e di luoghi adibiti a permanenza superiori a 4 ore, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio (DPCM 8/7/2003 – DM 29/5/2008).		
	Autorizzazioni da allegare alla CIL/CILA		
	Le occorrenti autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) contestualmente alla CIL/CILA. In caso di intervento per la realizzazione o la modifica di impianto produttivo le autorizzazione/nullaosta/valutazione/pareri, comunque denominati, devono essere presentate, unitamente alla CIL/CILA, con domanda unica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).		

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
(atti di competenza del Comune) 1.19. Autorizzazione paesaggistica (DLgs 42/2004) Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l'aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1, lett. d, e art. 157) la CIL CILA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione. 1.20. Valutazione d'incidenza SIC/ZPS Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della “Rete Natura 2000” (esclusi gli interventi definiti “non rilevanti” dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e DGR 1191/2007) la CIL CILA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa valutazione. (atti di competenza di altre Amministrazioni) 1.21. SCIA sostitutiva o dichiarazione di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi (D.Lgs. 139/2006 e D.P.R. 151/2011 e s.m.i.) La SCIA sostitutiva è necessaria in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e s.m.i.. In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi. 1.22. Autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del DLgs 42/2004 Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 DLgs 42/2004 la CIL CILA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione. 1.22 bis. VIA (valutazione di impatto ambientale) o screening (DLgs 152/2006 e s.m.i., LR 9/1999 e s.m.i.) Per gli interventi previsti dall’Allegato II alla parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i. e dagli artt. 4 e 4 bis della LR 9/1999 e s.m.i. la SCIA non può essere presentata fino a quando non siano stati rilasciati la VIA o lo screening relativi. 1.23. SCIA sostitutiva dell'autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della competenza sul corso d'acqua) Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999). 1.24. Nulla osta in deroga all'interno di fasce di rispetto di competenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture o zone militari la CIL CILA non può essere presentata fino a quando non sia stato rilasciato il relativo nulla osta.		

NTA vigenti		norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
4.16. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e rosso)	Per tutti gli interventi su manufatto esistente e per le varianti, con esclusione del caso in cui la SCIA integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004 e dei cambi di destinazione d’uso senza opere.		
	Altra documentazione tecnica		
4.17. Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989) o dichiarazione asseverata di intervento non soggetto	Gli elaborati grafici e la relazione di conformità occorrono nei casi di cui all’art. 1, DM 14/6/1989 n. 236, all’art. 24, L 104/1992, e di cui all’art. 77, DPR 380/2001. In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa per l’eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.		
4.18. a) Richiesta di autorizzazione sismica preventiva o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, e la relativa documentazione (art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008) (vedi il succ. punto 4.34); oppure: b) dichiarazione del progettista abilitato, contenente l’asseverazione che l’intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, con allegati i relativi elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi (art. 9, comma 3, della LR 19/2008).	Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, l’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008 richiede che la SCIA sia corredata dalla documentazione indicata alla lettera a) del presente punto. Per gli interventi privi di rilevanza ai fini sismici è sufficiente allegare alla SCIA la documentazione di cui alla lettera b) del presente punto. Si veda l’apposito atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale con delibera n. 121 del 01/02/2010: — per l’individuazione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, da allegare all’istanza di autorizzazione sismica o alla denuncia di deposito di cui alla lettera a); — per l’individuazione dei casi in cui l’intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui alla lettera b); — per l’individuazione degli elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza del punto b). Quando la SCIA consiste in (o comprende) un accertamento di conformità comprensivo di opere strutturali eseguite dopo il 23/10/2005, è obbligatoria la richiesta di autorizzazione sismica. Se viene depositata la documentazione di cui all’art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008, la relazione geologica è contenuta negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture, redatta ai sensi del DM 14.01.2008 o della normativa tecnica previgente qualora ricorrano gli estremi di cui all’art. 64, comma 7 della LR 06/2009. Se viene depositata la documentazione di cui all’art. 10, comma 3, lettera b) — LR 19/2008 verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione. In questa ipotesi verrà indicata la sintesi sui risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e il loro ulteriore approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva. Ai fini della valutazione dei possibili effetti sismici locali, la		
4.19. Relazione geologica con l’indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione, attraverso la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.			

NTA vigenti		norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
	relazione geologica dovrà pervenire al livello di approfondimento previsto dalla tavola “6.4 carta di sintesi prima fase analisi di pericolosità sismica” del vigente PSC. Le sollecitazioni di progetto dovranno essere assunte non inferiori a quelle corrispondenti ad un evento di magnitudo pari a quelli verificatisi in data 20/05/2012 e 29/05/2012. La relazione geologica dovrà dar conto, oltre che dei risultati delle prove geognostiche appositamente effettuate in loco, dei dati contenuti nel quadro conoscitivo del vigente PSC e del presente RUE che risultassero significativi per il sito in esame. Utilizzando l'apposita modulistica. 4.20. Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici 4.21. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 – L 46/90) 4.22. Documentazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (DAL 156/2008) 4.23. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR 19/2003 – DGR 2263/2005) 4.24. Attestazione di presentazione del Piano di utilizzo del materiale da scavo 4.25. Documentazione di impatto acustico 4.26. Comunicazione sull'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodomesti	Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37). Per gli interventi indicati nell'articolo 3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008 n. 156. Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DGR 29/12/2005 n. 2263 – vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006) Per gli interventi che comportino la produzione di materiale da scavo, esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (art. 5 DM 161/2012). Il Piano di utilizzo deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori. Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri commerciali polifunzionali, grandi strutture di vendita (art. 10, comma 3, LR 15/2001). Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori a 4 ore, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio (DPCM 8/7/2003 – DM 29/5/2008).	

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
Autorizzazioni da allegare alla SCIA Le occorrenti autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate tramite lo sportello unico per l'edilizia (SUE) contestualmente alla SCIA. In caso di intervento per la realizzazione o la modifica di impianto produttivo le autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate, unitamente alla SCIA, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). (atti di competenza del Comune) 4.27. Autorizzazione paesaggistica o richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (DLgs 42/2004) 4.28. SCIA per modifica accessi su strade di competenza comunale 4.29. Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (RD 3267/1923 – Artt. 148-149-150, LR 3/1999) 4.30. Valutazione d’incidenza SIC/ZPS 4.31. Autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture (atti di competenza di altre Amministrazioni) 4.32. SCIA per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale (ANAS)	Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l'aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1, lett. d, e art. 157). L'accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso (in luogo dell'autorizzazione paesaggistica) in alcuni casi di SCIA in sanatoria. La SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione o il relativo accertamento. Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di competenza comunale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992). Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, per gli interventi compresi nell'elenco 1 di cui al punto 2.4.1 della direttiva approvata con DGR 1117 del 11/7/2000 la SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione. Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della “Rete Natura 2000” (esclusi gli interventi definiti “non rilevanti” dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e DGR 1191/2007) la SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa valutazione. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della LR n. 19 del 2008, la SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o non venga effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 della LR 19/2008 e dall'art. 5 della LR n. 23 del 2009: — occorre l'autorizzazione sismica per gli interventi individuati dall'art. 11, comma 2, LR 19/2008 (fra cui: b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico; d) le sopraelevazioni); — per i restanti lavori aventi rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui all'art. 9, comma 1, LR 19/2008, occorre la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza provinciale o statale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992).	

NTA vigenti		norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
4.33. SCIA sostitutiva o dichiarazione di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi (D.Lgs. 139/2006 e D.P.R. 151/2011 e s.m.i.) 4.34. Autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del DLgs 42/2004 4.35. VIA (valutazione di impatto ambientale) o screening (DLgs 152/2006 e s.m.i., LR 9/1999 e s.m.i.) 4.36. Parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR 1446/2007) 4.37. SCIA sostitutiva dell'autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della competenza sul corso d'acqua) 4.38. Nulla osta in deroga all'interno di fasce di rispetto di competenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali	La SCIA sostitutiva è necessaria in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e s.m.i.. In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi. Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 DLgs 42/2004 la SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione. Per gli interventi previsti dall'Allegato II alla parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i. e dagli artt. 4 e 4 bis della LR 9/1999 e s.m.i. la SCIA non può essere presentata fino a quando non siano stati rilasciati la VIA o lo screening relativi. Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007 la SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stato rilasciato il parere integrato. Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999). Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture o zone militari la SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stato rilasciato il relativo nulla osta.		

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
Sezione 5. Documentazione necessaria per la denuncia di inizio attività (DIA) (atto o elaborato) Documentazione generale 5.1. Titolo ad intervenire 5.2. Documentazione catastale 5.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria 5.4. Indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa cui si intendono affidare i lavori 5.5. Autocertificazione sostitutiva del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all’art. 90, comma 9, lettere a-b, DLgs 81/2008 5.6. Copia della notifica preliminare ad ASL ed a direzione provinciale del lavoro, di cui all’art. 99, DLgs 81/2008 (relativa a coordinatori alla sicurezza ed imprese selezionate) 5.7. omissis 5.8. Calcolo del contributo di costruzione e ricevuta del versamento 5.9. Modello Istat 5.10. Autocertificazione relativa alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (quando occorre) Per tutti gli interventi. Per tutti gli interventi. Per tutti gli interventi. Per tutti gli interventi (art. 10, comma 3, LR 31/2002). Per tutti gli interventi che prevedano l’esecuzione dei lavori da parte di impresa o lavoratore autonomo (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008). Per tutti gli interventi per i quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, o un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno (art. 90, comma 9, lettera c, e art. 99, DLgs 81/2008, mod. da DLgs 106/2009). La trasmissione di questa documentazione al Comune è necessaria prima dell’inizio dei lavori (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008). In mancanza di notifica, la DIA è inefficace (art. 90, comma 10, DLgs 81/2008). Qualora la copia della notifica non sia presentata contestualmente alla DIA, il titolare dichiara in essa di riservarsi la relativa presentazione prima della data di inizio lavori indicata nel titolo. Per tutti gli interventi non ricompresi nei casi di esonero elencati all’articolo 30, comma 1, della LR 31/2002 (art. 10, comma 2, e art. 27, LR 31/2002). Per tutti gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento (secondo le istruzioni ISTAT, ai sensi dell’art. 7, DLgs 322/1989, e del DPR 14 luglio 2004). Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione (art. 30, comma 1, lettera a, LR 31/2002) e nelle altre ipotesi contemplate nel presente RUE in ordine alla disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale. L.R. 15/2013 art. 9 Sezione 5. omissis		

NTA vigenti		norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
5.19. a) Richiesta di autorizzazione sismica preventiva o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, e la relativa documentazione (art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008) (vedi il succ. punto 5.35); oppure: b) indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento, e dichiarazione del medesimo progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, con allegata relazione tecnica e relativi elaborati grafici, (art. 10, comma 3, lettera b), della LR 19/2008); oppure: c) dichiarazione del progettista abilitato, contenente l'asseverazione che l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, con allegati i relativi elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi (art. 9, comma 3, della LR 19/2008).			

Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, l'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008 richiede che la denuncia di inizio attività sia corredata, a scelta del committente, da una delle documentazioni indicate alle lettere a) e b) del presente punto.

Per gli interventi privi di rilevanza ai fini sismici è sufficiente allegare alla denuncia di inizio attività la documentazione di cui alla lettera c) del presente punto.

Si veda l'apposito atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale:

- per l'individuazione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, da allegare all'istanza di autorizzazione sismica o alla denuncia di deposito di cui alla lettera a);
- per la definizione dei contenuti della documentazione di cui alla lettera b);
- per l'individuazione dei casi in cui l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui alla lettera c);
- per l'individuazione degli elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza del punto c).

Qualora il committente opti per allegare alla denuncia di inizio attività la documentazione prevista dalla lettera b) del presente punto, l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante la struttura possono essere presentati entro il termine di efficacia della DIA, fermo restando che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica, secondo quanto è meglio precisato al punto 5.34.

Quando la DIA consiste in (o comprende) un accertamento di conformità comprensivo di opere strutturali eseguite dopo il 23/10/2005, è obbligatoria la richiesta di autorizzazione sismica.

NTA vigenti		norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
5.20. Relazione geologica con l'indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione, attraverso la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.	Se viene depositata la documentazione di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008, la relazione geologica è contenuta negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture, redatta ai sensi del DM 14.01.2008 o della normativa tecnica previgente qualora ricorrano gli estremi di cui all'art. 64, comma 7 della LR 06/2009. Se viene depositata la documentazione di cui all'art. 10, comma 3, lettera b) — LR 19/2008 verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione. In questa ipotesi: — qualora l'intervento riguardi una nuova costruzione, verrà altresì indicata la pianificazione delle indagini geognostiche necessarie in fase di progettazione esecutiva; — qualora l'intervento riguardi una costruzione esistente, verrà indicata la sintesi sui risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e il loro ulteriore approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva. Ai fini della valutazione dei possibili effetti sismici locali, la relazione geologica dovrà pervenire al livello di approfondimento previsto dalla tavola “6.4 — carta di sintesi prima fase analisi di pericolosità sismica” del vigente PSC. Le sollecitazioni di progetto dovranno essere assunte non inferiori a quelle corrispondenti ad un evento di magnitudo pari a quelli verificatisi in data 20/05/2012 e 29/05/2012. La relazione geologica dovrà dar conto, oltre che dei risultati delle prove geognostiche appositamente effettuate in loco, dei dati contenuti nel quadro conoscitivo del vigente PSC e del presente RUE che risultassero significativi per il sito in esame.		
5.21. Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici	Utilizzando l'apposita modulistica.		
5.22. Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997)	Per gli interventi di nuova costruzione e di “ristrutturazione totale” (circolare del Ministero dell'Ambiente 9/3/1999).		
5.23. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 – L 46/90)	Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37).		
5.24. Documentazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (DAL 156/2008 e s.m.i.)	Per gli interventi indicati nell'articolo 3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.i..		

NTA vigenti		norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
5.25. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR 19/2003 – DGR 2263/2005)	Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DGR 29/12/2005 n. 2263 – vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006)		
5.26. Attestazione di presentazione del Piano di utilizzo del materiale da scavo	Per gli interventi che comportino la produzione di materiale da scavo, esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (art. 5 DM 161/2012). Il Piano di utilizzo deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.		
5.27. Documentazione di impatto acustico	Per interventi che riguardano attività sportive e ricreative (art. 10, comma 3, LR 15/2001).		
5.28. Autocertificazione di protezione acustica [DL 70/2011]	L'autocertificazione occorre per la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, e nuovi insediamenti residenziali, nei pressi di opere per cui è richiesta la documentazione di impatto acustico (LR 15/2001 – DGR 673/2004).		
5.29. Comunicazione sull'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti	Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori a 4 ore, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio (DPCM 8/7/2003 – DM 29/5/2008).		
5.30. Verbale di picchettamento	Per tutte le nuove costruzioni, ampliamenti ed ogni altra opera che comporti aumento di superficie coperta. Il verbale, sottoscritto dal titolare della DIA, dall'impresa esecutrice e dal Direttore dei Lavori, con l'indicazione delle quote di livello e di linea riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti e con dichiarazione di conformità al relativo elaborato allegato al progetto approvato, dovrà essere consegnato prima dell'inizio lavori. Il verbale può essere sostituito da una dichiarazione di conformità del progetto presentato allo stato dei luoghi e delle opere di urbanizzazione esistenti. Il personale dell'Amministrazione comunale può verificare in cantiere e in qualunque momento tali documenti.		

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
Richieste di autorizzazioni da allegare alla DIA Le occorrenti richieste di autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate tramite lo sportello unico per l’edilizia (SUE) contestualmente alla DIA. In caso di intervento per la realizzazione o la modifica di impianto produttivo le autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate, unitamente alla DIA, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).). In tutti i casi è possibile presentare l’eventuale atto già rilasciato. Tutte le richieste devono essere accompagnate dalla prevista documentazione. L’inizio dei lavori è sempre subordinato al rilascio dell’atto (autorizzazione, nulla-osta, valutazione o parere favorevole). (atti di competenza del Comune) 5.31. Richiesta di autorizzazione paesaggistica o richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (DLgs 42/2004) 5.32. SCIA per modifica accessi su strade di competenza comunale 5.33. Richiesta di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (RD 3267/1923– Artt. 148 149 150, LR 3/1999) 5.34. Richiesta di valutazione d’incidenza SIC/ZPS 5.35. Richiesta di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture	Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l’aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1, lett. d, e art. 157). L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso (in luogo dell’autorizzazione paesaggistica) in alcuni casi di DIA in sanatoria. Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di competenza comunale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992). Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, per gli interventi compresi nell’elenco 1 di cui al punto 2.4.1 della direttiva approvata con DGR 1117 del 11/7/2000. Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della “Rete Natura 2000” (esclusi gli interventi definiti “non rilevanti” dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e DGR 1191/2007) Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della LR n. 19 del 2008, i lavori previsti dalla denuncia di inizio attività non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l’autorizzazione sismica. In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 della LR 19/2008 e dall’art. 5 della LR n. 23 del 2009: — occorre l’autorizzazione sismica per gli interventi individuati dall’art. 11, comma 2, LR 19/2008 (fra cui: b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico; d) le sopraelevazioni); — per i restanti lavori aventi rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui all’art. 9, comma 1, LR 19/2008, occorre la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.	

NTA vigenti	norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
(atti di competenza di altre Amministrazioni) 5.36. SCIA per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale (ANAS) 5.37. SCIA sostitutiva o dichiarazione di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi (D.Lgs. 139/2006 e D.P.R. 151/2011 e s.m.i.) 5.38. Richiesta di autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del DLgs 42/2004 5.39 Richiesta di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening (DLgs 152/2006 e s.m.i., LR 9/1999 e s.m.i.) 5.40. Richiesta di parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR 1446/2007) 5.41. SCIA sostitutiva dell'autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della competenza sul corso d'acqua) 5.42. Richiesta di nulla osta in deroga all'interno di fasce di rispetto di competenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza provinciale o statale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992). La SCIA sostitutiva è necessaria in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e s.m.i.. In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi. Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 DLgs 42/2004. Per gli interventi previsti dall'Allegato II alla parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i. e dagli artt. 4 e 4bis della LR 9/1999 e s.m.i.. Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007. Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999). Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture o zone militari.		

NTA vigenti		norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
6.19. a) Richiesta di autorizzazione sismica preventiva o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, e la relativa documentazione (art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008) (vedi il succ. punto 6. 35); oppure: b) indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento, e dichiarazione del medesimo progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, con allegata relazione tecnica e relativi elaborati grafici, (art. 10, comma 3, lettera b), della LR 19/2008); oppure: c) dichiarazione del progettista abilitato, contenente l'asseverazione che l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici , con allegati i relativi elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi (art. 9, comma 3, della LR 19/2008).	Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, l'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008 richiede che la richiesta di permesso di costruire sia corredata, a scelta del committente, da una delle documentazioni indicate alle lettere a) e b) del presente punto. Per gli interventi privi di rilevanza ai fini sismici è sufficiente allegare alla richiesta di permesso di costruire la documentazione di cui alla lettera c) del presente punto. Si veda l'apposito atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale con delibera n. 121 del 01/02/2010: — per l'individuazione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, da allegare all'istanza di autorizzazione sismica o alla denuncia di deposito di cui alla lettera a); — per la definizione dei contenuti della documentazione di cui alla lettera b); — per l'individuazione dei casi in cui l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui alla lettera c); — per l'individuazione degli elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza del punto c). Qualora il committente opti per allegare alla richiesta di permesso di costruire la documentazione prevista dalla lettera b) del presente punto, l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante la struttura possono essere presentati in un momento successivo, fermo restando che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, secondo quanto è meglio precisato al punto 5.32. Quando il permesso di costruire consiste in (o comprende) un accertamento di conformità comprensivo di opere strutturali eseguite dopo il 23/10/2005, è obbligatoria la richiesta di autorizzazione sismica.		

NTA vigenti		norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
6.20. Relazione geologica con l'indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione, attraverso la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.	Se viene depositata la documentazione di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008, la relazione geologica è contenuta negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture, redatta ai sensi del DM 14.01.2008 o della normativa tecnica previgente qualora ricorrano gli estremi di cui all'art. 64, comma 7 della LR 06/2009. Se viene depositata la documentazione di cui all'art. 10, comma 3, lettera b) — LR 19/2008 verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione. In questa ipotesi: — qualora l'intervento riguardi una nuova costruzione, verrà altresì indicata la pianificazione delle indagini geognostiche necessarie in fase di progettazione esecutiva; — qualora l'intervento riguardi una costruzione esistente, verrà indicata la sintesi sui risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e il loro ulteriore approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva. Ai fini della valutazione dei possibili effetti sismici locali, la relazione geologica dovrà pervenire al livello di approfondimento previsto dalla tavola “6.4 — carta di sintesi prima fase analisi di pericolosità sismica” del vigente PSC. Le sollecitazioni di progetto dovranno essere assunte non inferiori a quelle corrispondenti ad un evento di magnitudo pari a quelli verificatisi in data 20/05/2012 e 29/05/2012. La relazione geologica dovrà dar conto, oltre che dei risultati delle prove geognostiche appositamente effettuate in loco, dei dati contenuti nel quadro conoscitivo del vigente PSC e del presente RUE che risultassero significativi per il sito in esame.		
6.21. Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici	Utilizzando l'apposita modulistica.		
6.22. Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997)	Per gli interventi di nuova costruzione e di “ristrutturazione totale” (circolare del Ministero dell'Ambiente 9/3/1999).		
6.23. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 — L 46/90)	Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37).		
6.24. Documentazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (DAL 156/2008)	Per gli interventi indicati nell'articolo 3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008 n. 156.		

NTA vigenti		norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
6.25. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR 19/2003 – DGR 2263/2005)	Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DGR 29/12/2005 n. 2263 – vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006)		
6.26. Piano di utilizzo del materiale da scavo	Per gli interventi che comportino la produzione di materiale da scavo, esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (art. 5 DM 161/2012). Il Piano di utilizzo deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.		
6.27. Documentazione di impatto acustico	Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri commerciali polifunzionali, grandi strutture di vendita (art. 10, comma 3, LR 15/2001).		
6.28. Autocertificazione di protezione acustica	L'autocertificazione occorre per la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, e nuovi insediamenti residenziali, nei pressi di opere per cui è richiesta la documentazione di impatto acustico (LR 15/2001 – DGR 673/2004).		
6.29. Comunicazione sull'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti	Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori a 4 ore, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio (DPCM 8/7/2003 – DM 29/5/2008).		
6.30. Verbale di picchettamento	Per tutte le nuove costruzioni, ampliamenti ed ogni altra opera che comporti aumento di superficie coperta. Il verbale, sottoscritto dal titolare del Permesso, dall'impresa esecutrice e dal Direttore dei Lavori, con l'indicazione delle quote di livello e di linea riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti e con dichiarazione di conformità al relativo elaborato allegato al progetto approvato, dovrà essere consegnato unitamente alla comunicazione di inizio lavori. Il verbale può essere sostituito da una dichiarazione di conformità del progetto presentato allo stato dei luoghi e delle opere di urbanizzazione esistenti, resa nel modello di comunicazione di inizio lavori. Il personale dell'Amministrazione comunale può verificare in cantiere e in qualunque momento tali documenti.		

NTA vigenti		norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15/2013
6.35. Richiesta di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture	Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della LR n. 19 del 2008, i lavori previsti dalla richiesta di permesso di costruire non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l’autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 della LR 19/2008 e dall’art. 5 della LR n. 23 del 2009; — occorre l’autorizzazione sismica per gli interventi individuati dall’art. 11, comma 2, LR 19/2008 (fra cui: b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali rilevanti; d) le sopraelevazioni); — per i restanti lavori aventi rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui all’art. 9, comma 1, LR 19/2008, occorre la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. <i>(atti di competenza di altre Amministrazioni)</i>		
6.36. SCIA per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale (ANAS)	Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza provinciale o statale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992). La SCIA sostitutiva è necessaria ai fini dell’inizio lavori.		
6.37. SCIA sostitutiva o dichiarazione di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi (D.Lgs. 139/2006 e D.P.R. 151/2011 e s.m.i.)	La SCIA sostitutiva è necessaria in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e s.m.i.. In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi. La SCIA sostitutiva è necessaria ai fini del rilascio del permesso di costruire.		
6.38. Richiesta di autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del DLgs 42/2004	Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 DLgs 42/2004. Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire.		
6.39. Richiesta di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening (DLgs 152/2006 e s.m.i.,LR 9/1999 e s.m.i.)	Per gli interventi previsti dall’Allegato II alla parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i. e dagli artt. 4 e 4 bis della LR 9/1999 e s.m.i.. L’esito favorevole della VIA o dello screening è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire.		
6.40. Richiesta di parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR 1446/2007)	Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007. Il rilascio del parere favorevole è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire.		
6.41. SCIA sostitutiva dell’autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della competenza sul corso d’acqua)	Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999). Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori.		

NTA vigenti		norme sovraordinate sostitutive	NTA – recepimento art. 50 L.R. 15 / 2013
6.42. Richiesta di nulla osta in deroga all'interno di fasce di rispetto di competenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali	Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture o zone militari. Il rilascio del nulla osta è necessario ai fini dell'inizio lavori.		